

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FRANCESCA VESSIA

Seduta del 27/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 12/09/2018 con altro intermediario ed estinto anticipatamente dall'intermediario convenuto previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2023, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 2.335,70, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario, commissioni di distribuzione e costi invio comunicazioni periodiche, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 263,88);

- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- il difetto della propria legittimazione passiva, poiché si è reso in un primo momento cessionario del solo credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato nel mese di settembre 2018 dal ricorrente con un diverso finanziatore e in un secondo momento, nel mese di gennaio 2021, ha ceduto a sua volta tale credito ad un terzo intermediario, non obbligato ad aderire all'ABF, "mantenendo l'incarico alla gestione del credito stesso" (cita Collegio di Napoli, decisione n. 20524/2021);

- che ogni pretesa in merito al rimborso dei costi up-front, ovvero le "commissioni di distribuzione" ed i "costi per l'intermediario finanziario", va rivolta nei confronti



dell'intermediario che aveva originariamente finanziato il cliente (cita Giudice di Pace di Verona, sentenza n. 1112/2022, Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 3899/2022, Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, sentenza n. 182/2023, Trib. di Mantova, sentenza n. 1556/2021, Cass. Civ., Sez. III, sentenze n. 17727/2018 e 21843/2019);

- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che “[l]’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di “contesto” e non di “merito”, in quanto se nei contratti di credito immobiliare è presente il “PIES”, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste il modulo “SECCI”;

- che il conteggio estintivo era stato elaborato in conformità a quanto previsto dal contratto, le cui clausole erano state approvate dal cliente stesso ed illustrano, da un lato, i “costi soggetti a rimborso” secondo il criterio pro rata temporis, dall’altro i “costi non soggetti a rimborso”, ovvero le “commissioni di distribuzione” ed i “costi per l’intermediario finanziario” (cita Trib. di Milano, sentenza n. 3766/2022, Trib. di Asti, sentenza n. 255/2020);

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che “i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, le quali non sono state soddisfatte neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano.

Pertanto chiede che “sia dichiarata l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso”.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento in relazione al difetto di legittimazione passiva eccepito dall’intermediario, rilevando che nel caso in esame quest’ultimo aveva materialmente riscosso le rate del finanziamento, prodotto il conteggio estintivo, ricevuto il pagamento ed emesso la liberatoria. Con riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 09/02/2023, precisa che la stessa riguarda contratti di credito immobiliare e che non è pertinente rispetto alla direttiva 2008/48/CE, stante la specificità dei contratti di credito garantiti da ipoteca. Conclude insistendo per l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre prendere in esame l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fatta valere dall’intermediario in ragione della cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento.

Al riguardo, si deve richiamare il costante orientamento di questo Collegio (Collegio di Bari, decisioni n. 26128/2021, n. 23912/2021), a seguito della pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6816/18, secondo il quale, nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti, l’obbligazione restitutoria sorge al momento dell’estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria.

Nel caso in esame, il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria sono stati rilasciati dall’odierno resistente, che risulta inoltre essere espressamente il destinatario del



pagamento del capitale residuo, secondo quanto risulta dal conteggio estintivo del 13/01/2023 e dalla liberatoria dal contratto del 26/01/2023, entrambi allegati al ricorso.

Sulla domanda principale, invece, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura recurring delle spese per comunicazioni periodiche e delle commissioni in favore dell'intermediario (seconda e terza voce nella tabella di seguito riportata).

Hanno, per contro, natura up front le commissioni di distribuzione e le commissioni in favore dell'intermediario, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali (prima e quarta voce nella tabella di seguito riportata).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,29%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. di distribuzione (up front)	€ 2.129,40	€ 1.259,90	€ 794,11			€ 794,11
<input type="radio"/>	Spese com. periodiche (recurring)	€ 22,00	€ 13,02	€ 8,20			€ 13,02
<input type="radio"/>	Comm. in favore dell'interm (recurring)	€ 672,69	€ 398,01	€ 250,86	€ 250,87		€ 250,87
<input type="radio"/>	Comm. in favore dell'interm (up front)	€ 1.569,60	€ 928,68	€ 585,35			€ 585
Rimborso in sede di conteggio estintivo						€ 263,88	-€ 263,88
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.379	
interessi legali						si	

Infine, quanto alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.379, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI